

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.438

del 20.11.2003

O G G E T T O

Sentenza n.103/03 resa dal Tribunale di Trani, Sez.Dist. di Molfetta, nella causa civile n.8146/97 tra Di Benedetto Francesco c/ EAAP e Comune di Molfetta. Infiltrazioni di acque fognanti e meteoriche.

L'anno duemilatre, il giorno venti del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con proprio atto deliberativo n.803 del 19.05.1997 la Giunta Comunale, affidava il patrocinio all'Avv. Corrado Petruzzella per la costituzione nella causa civile n.8146/97 intentata dal Sig. Di Benedetto Francesco c/ l'EAAP nonché il Comune di Molfetta per il risarcimento dei danni, ammontanti a £.27.140.000, subiti dal proprio locale seminterrato (adibito a deposito di attrezzature per panificazione), sito in Molfetta, alla Via Baccarini n.14, a seguito di infiltrazioni di acque fognanti e meteoriche provenienti dalla pubblica via, nonché del risarcimento dei danni derivati dal mancato utilizzo del detto locale a far data dall'autunno 1994;
- L'adito Giudice Unico del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, con sentenza n.103/03 Sent. ha accolto in parte qua la domanda (riconoscendo solo il risarcimento per l'infiltrazione di liquami e non quello per il mancato utilizzo del locale a causa dal danneggiamento del materiale ivi insistente), condannando il Comune di Molfetta al pagamento in favore del Di Benedetto della somma di € 3.450,00, oltre rivalutazione monetaria dal febbraio 1997 al soddisfo, nonché alle spese processuali liquidate in € 2.450,00, IVA e CAP, compensando le spese tra l'attore e l'EAAP;
- L'Avv. Petruzzella, con missiva prot. n.49260 del 29 ottobre 2003, riferendosi alla sentenza di cui trattasi, ha rilevato l'inopportunità di proporre eventuale appello atteso che la motivazione della stessa evidenzia l'esplicito riconoscimento della responsabilità del Comune attraverso la delibera di Giunta del 10.12.1996 con la quale si dava atto della priorità della rete fognante in Via Baccarini;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal Ns. legale difensore, opportuno prendere atto, non appellandola, della sentenza n.103/03 Sent., resa in composizione monocratica dal Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Molfetta nel giudizio civile n.8146/97 tra Di Benedetto Francesco c/ EAAP nonché Comune di Molfetta, al fine di evitare l'alea di un giudizio dall'esito incerto;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di prendere atto, non appellandola, della sentenza n.103/03 Sent., resa in composizione monocratica dal Tribunale di Trani – Sez.

distaccata di Molfetta nel giudizio civile n.8146/97 tra Di Benedetto Francesco c/ EAAP nonchè Comune di Molfetta.

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.